

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1680/AV5 DEL 04/12/2017

Oggetto: Stipula convenzione “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” tra l’Ambito Territoriale Sociale XXII e l’ASUR MARCHE Area Vasta n. 5

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’UOC Attività Economiche e Finanziarie

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione “Tirocini finalizzati all’inclusione sociale” per un’esperienza di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento a favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti dell’Ambito Territoriale Sociale XXII, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte dello stesso ATS, per tramite dell’Ente capofila Comune di Ascoli Piceno con sede in P.zza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno P.IVA 00229010442, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso;
3. di stipulare apposita convenzione ai sensi della DGR n. 293 del 31/03/2016 con l’Ambito Territoriale Sociale XXII di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
4. di stabilire che la presente convenzione ha durata dal 01/01/2018 al 31/12/2022 e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;
5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ Area Vasta 5, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’ art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5

Avv. Giulietta Capocasa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FORMAZIONE

□ **Normativa di riferimento:**

- L.R. n. 2/2005, art. 18;
- L.R. n. 32/2014;
- DGR N. 1256 del 29/09/2008;
- DGR n. 1134 del 29/07/2013;
- Accordo del 22/01/2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- DGR n. 293 del 31/03/2016.
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 07.08.2009;
- Delega Direzione Generale protocollo n.17602 del 07.08.2009;
- Determina del Direttore ZT 13 n. 21 del 24.01.2011;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011;

□ **Motivazione:**

L'Ambito Territoriale Sociale XXII, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte dello stesso ATS, per tramite dell'Ente capofila Comune di Ascoli Piceno con sede in P.zza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno, P.IVA 00229010442, rappresentato da Paolo Ciccarelli nato ad Ancona il 08/09/1964 in qualità di dirigente del Servizio Servizi Sociali, ha chiesto la stipula della convenzione per tirocini finalizzati all'inclusione sociale in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto;

Considerato che:

- Le LL.RR. n. 32/2014 art. 5 comma 1 e n. 2/2005 art. 18, recano disposizioni in materia di "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" approvando principi applicativi in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate con gli accordi del 24/01/2013 e del 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente Stato - Regioni;

- Le finalità dei suddetti tirocini sono volte all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti, configurandosi come tipologia specifica rispetto ai tirocini disciplinati con DGR n. 1134 del 29/07/2013;

Visto l'allegato schema di convenzione "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" dell'Ambito Territoriale Sociale XXII, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte dello stesso ATS, per tramite dell'Ente capofila Comune di Ascoli Piceno con sede in P.zza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno, P.IVA 00229010442 e l'Area Vasta n. 5 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con nota protocollo n. 0023827 del Direttore Generale dell'ASUR datata 14/11/2011, sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante gli atti di seguito indicati:

1) Determina 124/DG del 6/2/2009 relativa:

- Alla stipula delle convenzioni ex art. 1 comma 3 della DGRM n. 666 del 20/05/2008 con gli enti gestori autorizzati all'istituzione dei corsi
- Alla stipula delle convenzioni con gli enti gestori per l'espletamento delle attività di tirocinio/stage

2) Note prot. 17592 e 17602 del 7/8/2009 con le quali il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

Dato atto inoltre che le deleghe sopra menzionate sono esercitabili dalle Direzioni di Area Vasta esclusivamente nei termini ed alle condizioni e limitazioni di cui agli atti richiamati ai punti 1) e 2) che precedono;

Ravvisato che la presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di un'esperienza di formazione professionale – culturale di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" da parte dell'Ambito Territoriale Sociale XXII, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte dello stesso ATS, per tramite dell'Ente capofila Comune di Ascoli Piceno con sede in P.zza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno, P.IVA 00229010442;

Ritenuto pertanto di procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi della DGR n. 293/2016, con l'Ambito Territoriale Sociale XXII, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte dello stesso ATS, per tramite dell'Ente capofila Comune di Ascoli Piceno;

per quanto sopra esposto e motivato,

SI PROPONE:

1. di accogliere, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di stipula convenzione "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale" per un'esperienza di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento a favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti dell'Ambito Territoriale Sociale XXII, in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte dello stesso ATS, per tramite dell'Ente capofila Comune di Ascoli Piceno con sede

- in P.zza Arringo, 7 63100 Ascoli Piceno P.IVA 00229010442, presso le strutture idonee di questa Area Vasta n. 5;
2. di approvare lo schema di convezione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso;
 3. di stipulare apposita convenzione ai sensi della DGR n. 293 del 31/03/2016 con l'Ambito Territoriale Sociale XXII di cui sopra, per giusta delega confermata con nota protocollo n. 0023827/ASUR/DG/P del 14.11.2011;
 4. di stabilire che la presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e che la stessa ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e con validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso ASUR - Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
 5. di precisare che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa;
 6. di notificare, per opportuna conoscenza, il presente atto alle Direzioni delle AA.VV. ASUR Marche;
 7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Area Vasta 5, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come e s.m.i.;
 8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Claudio Sorgi)

Visto:

**Il Dirigente f.f. dell' U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)**

**- ALLEGATI -
N.1**

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

CONVENZIONE TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE**(DGR n. 293 del 31/03/2016)****Convenzione n. _____ stipulata in data _____ Prot. _____****TRA**

L'Ambito Territoriale Sociale XXII in rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte dello stesso ATS e di seguito denominato «soggetto promotore», per tramite dell'Ente capofila Comune di Ascoli Piceno, con sede in p.zza Arringo, 7, P.IVA 00229010442, rappresentato dal dott. Paolo Ciccarelli, nato a Ancona il 08/09/1964 in qualità di dirigente del Servizio Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno

E

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 5 Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, di seguito denominato «soggetto ospitante», con sede in legale in via Oberdan 2, 60122 Ancona, P.IVA 02175860424 e sede amministrativa in Via degli Iris 1, 63100 Ascoli Piceno, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore di Area Vasta 5 Avv. Giulietta Capocasa, nata a Monteprandone il 14/12/1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa

Settore aziendale: Q sanità e assistenza sociale (ATECO2007)

PREMESSO CHE:

- i tirocini di cui al presente atto presuppongono obbligatoriamente una presa in carico del tirocinante da parte dei servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;
- il tirocinante ha un case manager di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico;
- le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero se non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro e territoriale, se previsto, sottoscritti dalla Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- *i tirocinanti di cui al presente atto sono residenti in uno dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale.*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture al massimo n. 30 tirocinante/i indicati del soggetto promotore, di cui n. 30 anche contemporaneamente.

Per ogni singolo tirocinio viene redatto un Progetto personalizzato individuale concordato tra i sottoscrittori della presente convenzione e l'ente che ha in carico il tirocinante.

Nel Progetto personalizzato sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto personalizzato integra la presente Convenzione.

Articolo 2

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto ospitante nella redazione dei singoli progetti personalizzati di tirocinio;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio gestita congiuntamente con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante;
- supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nelle procedure amministrative connesse alla gestione del tirocinio;

- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante, vengano indicate le attività svolte;
- supportare il tirocinante presso il CIOF, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza sul Libretto formativo del cittadino, secondo le modalità previste dalla Regione Marche.

Articolo 3 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- collaborare l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore nella redazione dei singoli progetti di tirocinio;
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto personalizzato, in collaborazione con il soggetto promotore;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con i singoli progetti personalizzati;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore, **al Comune di residenza del tirocinante** ed al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- concordare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore e **al Comune di residenza del tirocinante** l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- comunicare al soggetto promotore, **al Comune di residenza del tirocinante** e al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante.

Articolo 4 Tutoraggio

Il soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto personalizzato. A tal fine si avvale del case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto personalizzato, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e supporto.

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato.

Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

I riferimenti del case manager e del tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto personalizzato.

Articolo 5

Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato seguendo le indicazioni del case manager e del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del case manager e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte, di cui all'allegato D alla delibera regionale.

Il tirocinante ha diritto di essere supportato presso il CIOF, nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza sul Libretto formativo del cittadino, secondo le modalità previste dalla Regione Marche.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla DGR n. 293/16 ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal progetto di tirocinio.

Art. 6

Garanzie assicurative

Il costo della copertura assicurativa è sostenuto da:

x Comune di residenza del tirocinante

Ogni tirocinante è assicurato :

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali **Posizione assicurativa INAIL è relativa al Comune di residenza del tirocinante ;**
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi **individuata da ogni Comune di residenza del tirocinante**

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto personalizzato.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, al soggetto promotore e **al Comune di residenza del tirocinante.**

Art. 7 Indennità

Il costo dell'indennità è sostenuto da:

x Comune di residenza del tirocinante

Al tirocinante spetta una indennità nei limiti determinati dalla DGR Regione Marche n. 293/2016.

La mancata corresponsione dell'indennità da parte del soggetto **indicato nel comma 1** comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso.

Art. 8 Comunicazioni

Il **Comune di residenza del tirocinante** provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (UNILAV).

Il **Comune di residenza del tirocinante** ha l'obbligo di inviare, in formato elettronico, la convenzione ed il progetto personalizzato al servizio competente in materia di Politiche del Lavoro della Regione Marche.

Nel rispetto delle norme sulla riservatezza, le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Marche eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 9 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal 01/01/2018 al 31/12/2022, eventualmente prorogabile, con comunicazione di reciproca disponibilità.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

L'eventuale proroga del singolo tirocinio viene attivata prima della scadenza dello stesso mediante comunicazione scritta tra le parti.

Art. 10 Recesso

Il soggetto ospitante può recedere unilateralmente dal singolo tirocinio, previo confronto con il case manager, nei seguenti casi:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto personalizzato
- reiterato mancato rispetto da parte del tirocinante delle norme in materia di sicurezza

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente nel caso in cui il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio.

Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager.

Art. 11 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono il soggetto ospitante, il soggetto promotore, *il Comune di residenza del tirocinante* e l'ente che ha la presa in carico del tirocinante.

Art. 12 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla DGR n. 1134/2013.

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante : **IL DIRETTORE AREA VASTA N.5**
 Avv. Giulietta Capocasa

.....